



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PALMIZIO)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

L'Accordo si inquadra nel novero delle Convenzioni, volte ad evitare le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia. In particolare, l'Accordo con la Slovenia mira ad incentivare l'interscambio commerciale con gli operatori economici italiani, consentendo a tali ultimi di competere con gli altri investitori stranieri su di un piede di parità.

La struttura ricalca il modello degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente ed elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'ambito soggettivo di applicazione è costituito dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'ambito oggettivo di applicazione include tanto l'imposizione sui redditi, quanto la tassazione del patrimonio. Il sistema fiscale sloveno prevede infatti imposte patrimoniali, mentre se l'Italia dovesse reintrodurle, esse saranno assoggettate alla Convenzione. Le imposte sul reddito considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ora divenuta imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 5 reca la definizione di stabile organizzazione individuando fattispecie tipiche, in conformità al modello suggerito dall'OCSE, ma escludendo l'ipotesi di stabile organizzazione derivante dalla combinazione

di diversi fattori, che poteva prestarsi a operazioni elusive.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, salvo si tratti di redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Relativamente a dividendi, interessi e canoni (articoli 10, 11 e 12) è prevista la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e la concorrente facoltà, accordata allo Stato di provenienza, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell'attività se vi si trova una base fissa. L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato, determinando limiti e condizioni per assoggettarli alla tassazione dello Stato di residenza del lavoratore.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Con riferimento alle imposte sul patrimonio, l'articolo 23 stabilisce che i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), come di regola nelle convenzioni stipulate dall'Italia, si adotta il metodo del credito d'imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

L'articolo 25, infine, reca le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PALMIZIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

17 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

18 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

